



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Citazione in giudizio: è possibile il pignoramento della polizza vita?

Autore: Redazione | 20/04/2018



Lo scorso anno sono stato citato in giudizio perché si chiedeva, ritenuta la mia piena ed esclusiva responsabilità ex art. 2043 cc., la condanna al pagamento di 10.000 euro. Ho sottoscritto una polizza vita per una somma di € 40.000,00 provenienti dalla vendita di un immobile di mia proprietà. In caso di soccombenza la suddetta polizza sarà pignorabile?

Il primo comma dell'art. 1923 del codice civile dice che «Le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad

azione esecutiva o cautelare». Il divieto di **pignoramento** della **polizza vita** è disposto per proteggere i diritti che la polizza assicurativa garantisce al contraente o al

beneficiario dalle eventuali pretese dei creditori.

Tale divieto, però, non si estende ai **premi** pagati. Lo stesso articolo, infatti, prosegue dicendo: «Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all'imputazione e alla riduzione delle donazioni».

Questo significa che se l'assicurato, attraverso il pagamento di premi, ha voluto danneggiare i **creditori** riducendo il suo patrimonio, a questi ultimi è consentito di far valere i propri diritti sulle somme dovute dall'assicuratore, ma solo nei limiti dell'importo dei premi corrisposti per il contratto. Lo strumento che i creditori potranno utilizzare è quello dell'azione revocatoria: in buona sostanza i creditori potranno revocare i pagamenti dei premi periodicamente dovuti all'assicurazione, ma senza poter intaccare la polizza

vita in sé.

Nel caso specifico, essendo la polizza stipulata successivamente all'atto di citazione, i creditori potrebbero

aggredire i premi versati dimostrando che il lettore abbia agito intenzionalmente a loro danno.

Detto dei premi pagati, si può tornare all'esame dell'indennità che l'assicurazione dovrà erogare. Come detto, il codice civile ne sancisce l'impignorabilità. È opportuno però specificare che la norma sancisce l'impignorabilità delle

somme che l'assicuratore deve all'assicurato al momento della cessazione del rapporto a titolo di indennità assicurativa; pertanto, non rientrano nella previsione dell'articolo 1923 c.c. quelle somme che l'assicuratore deve corrispondere in base ad un differente titolo.

Infatti, le polizze vita sono state col tempo snaturate fino a diventare prodotti finanziari piuttosto che previdenziali. Si pensi, ad esempio:

1- alle modalità di versamento del premio assicurativo in un'unica soluzione, a

differenza di quanto avviene per le polizze tipicamente previdenziali ove questo avviene in maniera periodica;

2- alla durata limitata negli anni e alla possibilità di essere riscattate in qualsiasi momento, contrariamente alle polizze vita "classiche" che perdurano per tutta la vita dell'assicurato data la loro funzione previdenziale;

3- la differente redditività che caratterizza le nuove polizze vita, spesso vincolata al valore di mercato di determinati prodotti finanziari o azionari ovvero a fondi d'investimento. Tale vincolo, in base al quale queste polizze sono state definite *linked*, incide fortemente sulla redditività delle stesse, andando così a snaturare quella che è la funzione previdenziale dell'assicurazione sulla vita.

Di conseguenza, le differenti finalità perseguite da queste particolari tipologie di polizze vita impediscono alle stesse di beneficiare dell'impignorabilità delle somme dovute dall'assicuratore nel caso in cui queste risultino essere il prodotto di un investimento finanziario e non previdenziale.

In buona sostanza, quindi, per comprendere se davvero la polizza del lettore sia impignorabile o meno, bisognerebbe valutarne ogni aspetto e capire se essa ha uno scopo previdenziale (in tal caso sarà impignorabile) oppure "speculativo", tipico cioè di uno strumento finanziario.

In sintesi, per beneficiare dell'impignorabilità, la polizza deve assumere i connotati di un accordo orientato alla previdenza del contraente o del beneficiario. Qualora la polizza sottoscritta integri la veste di un investimento speculativo, finalità che la giurisprudenza ravvisa nei contratti "*linked*", non potrà più godere delle specifiche tutele che il comma 1 dell'art. 1923 c.c. riconosce alle polizze vita.

Leggendo le informazioni che il lettore ha allegato alla sua richiesta di consulenza, non è da escludere a parere dello scrivente la possibilità che, in futuro, la sua polizza possa essere pignorata, visto che è previsto il versamento di un premio unico e di versamenti aggiuntivi e prestazioni collegate al rendimento dei mercati finanziari sulla parte investita nei quattro Fondi Interni *Unit Linked* (così come è dato leggere anche sul sito istituzionale di Intesasanpaolo).

Pare di capire, quindi che la polizza del lettore sia una polizza *linked* e, pertanto, teoricamente pignorabile.

*Articolo tratto dalla consulenza resa dall'avv. **Mariano Acquaviva***